



Comune di Canneto Pavese

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.13

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2015.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Panizzari Francesca - Sindaco	Sì
2. Beria Paolo - Consigliere	Sì
3. Calvi Andrea - Consigliere	Sì
4. Compagnoni Mauro - Consigliere	Sì
5. Daffra Clemente - Consigliere	Sì
6. Fiamberti Alessandro - Consigliere	Sì
7. Filippo Manuela - Consigliere	Sì
8. Gastaldi Luisella - Consigliere	Sì
9. Gorini Alice - Consigliere	Sì
10. Rapalli Maria Angela - Consigliere	Sì
11. Vercesi Alberto - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. SOLA GERARDO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANIZZARI FRANCESCA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO decreto del Ministero dell'Interno del 12 maggio 2015, che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014"), così come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modifiche dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VISTO l'art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014, n. 190 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015"), con il quale è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con separate deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666), così come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modifiche dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013, n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (cd. "Metodo normalizzato"), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013, così come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modifiche dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013, così come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modifiche dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

CONSIDERATO che, con deliberazione di consiglio comunale del 28 maggio 2015, n. 12, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2015;

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 della L. 147/2013, così come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modifiche dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, ai Comuni è stata altresì attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che questa amministrazione ha ritenuto estremamente complicata da applicare;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 della L. 147/2013, così come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modifiche dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO INFINE, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013, così come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modifiche dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

VISTA:

- ✓ La deliberazione del Consiglio 09 aprile 2014, n. 3, di approvazione dei regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;

COSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle del vigente previsioni normative, tra le competenze del consiglio comunale;

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, così come novellato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, rilasciati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/*bis*, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano ed accertati nei termini, nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) **DI** rielaborare le tariffe TARI per l'anno 2015 sulla base dei criteri adottati col nuovo piano finanziario;
- 2) **DI** stabilire per l'anno 2015, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e le tariffe in relazione alla TARI come da prospetto allegato;

SUCCESSIVAMENTE,

Stante l'urgenza di provvedere in merito

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) **DI** dichiarare altresì il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
PANIZZARI FRANCESCA

Il Segretario Comunale
Dott. SOLA GERARDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 120 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Canneto Pavese, lì 05/06/2015

Il Responsabile del Servizio
Casella Maria Rosa

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 28-mag-2015

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
Dott. SOLA GERARDO



Comune di Canneto Pavese

PROVINCIA DI PV

Delibera Consiglio Comunale N.13 del 28/05/2015

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2015.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono in data 28/05/2015 ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Il Responsabile	Firma
CONTABILE	Favorevole	Casella Maria Rosa	
TECNICO - Finanziario	Favorevole	Casella Maria Rosa	